

## VADEMECUM ELETTORALE

Le profonde modifiche apportate dalla nuova Legge Professionale (articolo 28) e dal successivo Regolamento attuativo (DM 10.11.14 n°170 attualmente sub iudice perché impugnato avanti al TAR) alle modalità di elezioni dei componenti il Consiglio dell'Ordine, unite ad obiettive difficoltà interpretative, rendono necessarie talune precisazioni al fine del corretto esercizio del diritto di voto.

Fermo restando il richiamo espresso alle fonti normative di cui sopra, da considerarsi parte integrante del presente vademecum, nella attuale vigenza del DM 170/14 si precisa:

Il numero dei Consiglieri da eleggere quali componenti il COA di Trieste è di 11 (undici)

L'elettorato attivo spetta a coloro che risultano iscritti nell'Albo, nell'Elenco dei dipendenti degli Enti pubblici, dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.

Sono esclusi dal voto gli avvocati che, per qualunque causa, risultino sospesi dall'esercizio della professione.

L'elettorato passivo è a favore di chi, godendo dell'elettorato attivo e non avendo riportato nei 5 anni precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, abbia validamente presentato la propria candidatura. Non sono ammissibili espressioni di voto a favore di iscritti non candidati, pena la nullità della scheda.

Ogni scheda elettorale - predisposta a cura del Consiglio in modo da garantire la segretezza del voto - conterrà un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del Consiglio da eleggere (undici, nel caso che ci interessa) nonché l'eventuale raggruppamento in liste.

L'espressione del voto dovrà avvenire attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l'indicazione della lista, laddove presente, in base all'articolo 9 del citato regolamento 170/14; in tale ultimo caso, il voto attribuito alla lista sarà computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista.

Saranno nulle le schede recanti espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con l'indicazione di preferenza individuale, nonché quelle che indicassero più liste.

L'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, arrotondato per difetto ai sensi dell'art. 28 n° 3 L.247/12, a pena di nullità della scheda.

Nel caso di voto destinato ai due generi (maschile e femminile) le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero dei componenti del Consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi (arrotondato per difetto) per ciascun genere a pena di nullità della scheda.

In via esemplificativa, con riferimento al nostro eligendo Consiglio, ove l'elettore ritenesse di esprimere preferenze individuali limitate nel massimo di 2/3 degli eligendi arrotondato per difetto (e così da 1 a 7 preferenze) queste possono essere attribuite indifferentemente a favore solo dell'uno, dell'altro, o di entrambi i generi. Il limite di 2/3 arrotondato per difetto (7) a favore solo di un genere non potrà mai essere superato (pena la nullità della scheda), ma è peraltro facoltà dell'elettore esprimere, a favore del diverso genere, ulteriori preferenze sino ad attingere il numero massimo degli eligendi. In tale ultimo caso (7 preferenze espresse per un unico genere), a fronte di un Consiglio composto da 11 Consiglieri, possono pertanto essere espresse ulteriori preferenze individuali sino a 4 (e perciò anche 1,2,3 preferenze) purché riservate all'altro genere.